



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**NAPOLI**  
**SECONDA SEZIONE**

composto dai Signori Magistrati:

**dr. Carlo d'Alessandro**    **Presidente**

**dr. Pierluigi Russo**    **Primo Referendario**

**dr. Umberto Maiello**    **Primo Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n°**2787/2007**, proposto dalla società **R.P.A. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante, pro – tempore, in qualità di impresa capo gruppo dell' "Associazione Temporanea di Prestatori di servizi", costituita tra le società R.P.A. s.r.l., Archicons s.r.l., Maxwan Architects + Urbanist B.V. ed i professionisti Arch. Manuel Lodi, Arch. Salvatore Abbate ed Arch. Angela Vinci, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Lentini e, con il predetto difensore, elettivamente domiciliati in Napoli al viale Gramsci n°16 presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte;

**contro**

**il COMUNE di NAPOLI**, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso

dagli Avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato in Napoli P.zza Municipio – Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura Municipale;

**per l'annullamento previa sospensione  
dell'esecuzione**

1. della delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n°4591 del 26.10.2006, nella parte in cui ha disposto l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle opere di ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi, sub Ambito n°5 del P.R.U. di Ponticelli alle professionalità interne dell'Amministrazione comunale;

2. della nota prot.llo n°157 del 6.3.2007, con la quale il Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Napoli ha comunicato alla ricorrente l'affidamento della redazione del progetto definitivo ad un gruppo interno di progettazione;

3. ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, qualora intesi nel senso che la stazione appaltante si sia riservata la facoltà di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva a soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione;

4. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Udito il relatore Primo Referendario **UMBERTO MAIELLO** all'udienza camerale del 7.6.2007;

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso, ancorché nei limiti di seguito indicati;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

### **FATTO**

Il Comune di Napoli ha indetto un concorso di progettazione per la realizzazione delle opere di ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi, sub Ambito n°5 del P.R.U. di Ponticelli, articolando la procedura selettiva in due fasi, di cui la prima volta alla valutazione delle idee presentate dai concorrenti e la seconda alla individuazione della soluzione progettuale ( di tipo preliminare ) più meritevole, con rimborso di spese ed attribuzione di un premio.

A conclusione della suddetta procedura concorsuale, la società ricorrente è risultata prima graduata: il progetto preliminare dalla stessa redatto è stato, dunque, acquisito dal Comune di Napoli che, da parte sua, ha corrisposto il premio previsto di € 116.129,00.

Mette conto evidenziare che il bando di gara (così come il disciplinare) espressamente prevedeva che “ *l'Amministrazione si riserva – compatibilmente con le disponibilità di bilancio – di conferire al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione definitiva ed*

*esecutiva dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dall'art. 66 del d.p.r. 554/1999”.*

Ciò nondimeno, il Comune di Napoli ha disposto, con delibera 4591 del 26.10.2006, l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva alle professionalità interne dell'Amministrazione comunale.

In particolare, con il precitato deliberato, l'Ente resistente ha demandato “...al dirigente del servizio edilizia pubblica la costituzione di un gruppo di progettazione interno all'Amministrazione, cui affidare la redazione del progetto definitivo, anche con l'utilizzo di specifiche e specialistiche consulenze, vista la particolare complessità dell'intervento”.

Avverso i precitati atti, con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- 1) nel modulo pluristrutturato previsto dall'art. 59 comma VI del d.p.r. 554/1999, articolato in due distinte fasi, ogni discrezionalità della stazione appaltante circa la possibilità di affidare al vincitore gli ulteriori livelli di progettazione, si esaurirebbe al momento della formazione del bando di gara, di talché, ove in esso prevista, sorgerebbe un vero e proprio obbligo di estendere l'affidamento al vincitore anche di tali ulteriori servizi;
- 2) diversamente opinando, verrebbero compromessi i principi di imparzialità e di par condicio;
- 3) l'unica circostanza impeditiva che potrebbe essere validamente opposta sarebbe, pertanto, solo quella della mancanza di un'adeguata disponibilità di bilancio, fattispecie non ricorrente nel caso di specie in ragione della previsione di un finanziamento pari a ben € 15.493.706, 97;
- 4) la delibera impugnata, obliterando i diritti della ricorrente, prevedrebbe il ricorso a non meglio specificate consulenze esterne;
- 5) in tal modo, il provvedimento impugnato attuerebbe una revoca implicita delle prescrizioni di gara senza peraltro motivare le ragioni di siffatta scelta;

6) risulterebbero violate le garanzie di partecipazione procedimentale;

Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso, siccome infondato.

All'udienza del 7.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Giusta quanto anticipato in premessa, il Comune di Napoli ha indetto un concorso di progettazione per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi, sub Ambito n°5 del P.R.U. di Ponticelli.

La procedura selettiva, stante la complessità dell'intervento, risulta articolata in due fasi, coerentemente allo schema delineato al comma VI dell'art. 59 del d.p.r. 554/1999, applicabile *ratione temporis*.

Vale aggiungere che tanto il bando di gara, quanto il disciplinare, espressamente prevedevano “*l'Amministrazione si riserva – compatibilmente con le disponibilità di bilancio – di conferire al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dall'art. 66 del d.p.r. 554/1999*”.

Ciò nondimeno, il Comune di Napoli, piuttosto che affidare alla società ricorrente, vincitrice della selezione, gli ulteriori livelli di progettazione, con la delibera 4591 del 26.10.2006, ha optato per l'affidamento di tali ulteriori servizi a professionalità interne, eventualmente affiancate da consulenti esterni.

Vale evidenziare che, nel corpo di tale deliberato, così come negli ulteriori atti acquisiti al processo, alcuna traccia vi è delle specifiche ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a privilegiare tale soluzione rispetto a quella, pur espressamente contemplata nella *lex*

specialis, di affidare anche la progettazione definitiva ed esecutiva al concorrente vincitore, le cui aspettative appaiono, pertanto, illegittimamente sacrificate.

Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione precedente, non può essere revocata in dubbio la sussistenza in capo a quest'ultimo di un affidamento tutelato circa l'assegnazione anche degli ulteriori incarichi di progettazione, costituenti logico sviluppo della soluzione ( quella di tipo preliminare) già positivamente valutata dalla stazione appaltante.

D'altronde, la posizione differenziata in cui versa il concorrente dichiarato vincitore è fatta palese dalla stessa possibilità riconosciuta all'Amministrazione di avvalersi per l'implementazione della sua collaborazione dello strumento della trattativa privata.

Ad ogni buon conto, anche da una prospettiva pubblicistica, non è possibile, comunque, accedere ad una ricostruzione che assegni alla riserva de qua il significato di riconoscere alla stazione appaltante un'assoluta libertà di scelta, svincolata cioè da qualsivoglia forma di sindacato: siffatta impostazione ermeneutica si porrebbe, invero, in palese contrasto con il vincolo di scopo che scandisce l'azione dei pubblici poteri.

La richiamata clausola di riserva vincola l'Amministrazione precedente a tener conto dei pregressi arresti procedurali, dai quali potrebbe eventualmente prescindere, con valutazione di carattere discrezionale, solo ove ritenuti non coerenti - per ragioni tecniche, organizzative, economiche - con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.

Nel caso di specie, viene in rilievo un'esigenza di continuità della progettazione, recepita quale principio generale dalla normativa di settore e di cui la stessa clausola di riserva, per gli aspetti di interesse, costituisce applicazione ( cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n°10832/2006).

La suddetta esigenza appare vieppiù rilevante se si tiene conto della particolare complessità delle attività di progettazione che aveva indotto la stazione appaltante ad

optare per una progettazione “esterna” e per una procedura selettiva strutturata in due gradi.

Di contro, nei successivi sviluppi della procedura in argomento, tali profili, ancorché di indubbio rilievo, risultano inspiegabilmente obliterati dall’Amministrazione resistente che, con la delibera oggetto di gravame, ribaltando le originarie posizioni, ha ritenuto, in ragione di argomentazioni tuttora oscure, di potersi avvalere di quelle medesime strutture interne inizialmente giudicate inadeguate.

Peraltro, mette conto evidenziare, sotto diverso profilo, che il suddetto assunto viene contraddittoriamente revocato in dubbio dalla coeva previsione di attingere anche a non meglio precisati rapporti di consulenza.

In disparte i divisati profili di intrinseca contraddittorietà che il descritto modus procedendi di per se stesso riflette, non può essere sottaciuto il concreto rischio di un sostanziale aggiramento dei vincoli rinvenienti dalla già svolta procedura selettiva, vincoli che vengono sostanzialmente disapplicati dalla stazione appaltante in vista di nuove ed eventuali rapporti di collaborazione professionale – e per effetto di procedure che risulteranno sostanzialmente ripetitive di quella già svolta - con soggetti diversi dal vincitore del concorso di progettazione.

Né è possibile superare le suindicate deficienze strutturali dell’atto impugnato in ragione della (tautologica) motivazione posta a fondamento della delibera impugnata che rinvia a non meglio precisate “disponibilità di bilancio”.

Sul punto, va anzitutto rilevata l’assoluta carenza di proposizioni chiarificatrici ovvero di pregressi atti istruttori idonei a disvelare, anche in via indiretta, il ragionamento sotteso a siffatta espressione, di per se stessa evidentemente inappagante a fronte degli obblighi di motivazione che obbligatoriamente devono scandire l’agere publicum.

Ciò nondimeno, e sotto diverso profilo, deve comunque ritenersi indimostrata la presunta maggiore economicità della scelta interna privilegiata dall’Amministrazione: manca, invero, una qualsivoglia misura degli oneri

connessi alle consulenze integrative, la definizione del cui "peso" appare, invero, decisiva rispetto ad una compiuta stima del costo dei servizi de quibus.

Tanto più che il disciplinare di gara fissava condizioni più favorevoli per gli ulteriori livelli di progettazione, ove affidati al concorrente vincitore, prevedendo un compenso per tali attività ridotto del 20% rispetto ai valori tariffari vigenti.

I suddetti rilievi già, di per se stessi, sarebbero sufficienti ai fini dell'accoglimento del gravame.

Ciò nondimeno, resta necessario perimetrare gli effetti precettivi rinvenienti dal vincolo posto dalla disciplina di gara e, prima ancora da quella di settore, onde misurare il limite di doverosità che segna in questa fase l'azione dell'Amministrazione

Ed invero, il costrutto giuridico attoreo è incentrato su una lettura del dato normativo in base alla quale, nel caso in questione, l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva alla società ricorrente, vincitrice del concorso di progettazione, si porrebbe come atto dovuto.

Ciò in ragione delle specifiche peculiarità disciplina evincibili direttamente dal significato letterale delle disposizioni compendiate all'art. 59 del d.p.r. 554/1999.

Invero, a differenza di quanto previsto in relazione alla procedura monostrutturata ( art. 59 comma IV), per la quale resterebbe in facultas agendi la possibilità di implementare l'originario affidamento, nel caso in esame ( riconducibile alla fattispecie di cui al comma VI dell'art. 59), la strutturazione bifasica della procedura imporrebbe l'anticipazione delle scelte allo stadio organizzativo della selezione, di talchè, ed una volta prevista tale possibilità nel bando, ove risulti stimato anche il corrispettivo, l'affidamento resterebbe un atto dovuto.

Tanto premesso, rileva il Collegio che l'art. 59 del d.p.r. 554/1999, effettivamente contempla una doppia variante: una prima procedura, monostrutturata, si conclude con l'acquisizione in proprietà del progetto (preliminare) vincitore ed il pagamento del premio.

Il comma IV dell'articolo in commento, in riferimento a tale schema, espressamente prevede che *"...Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando"*.

Accanto alla suddetta ipotesi, l'articolo in commento contempla una diversa procedura selettiva riferita ai casi di interventi di particolare rilevanza e complessità.

La peculiarità di tale "concorso" è data dal fatto che resta articolato in due diversi gradi: *di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi.*

Anche in riferimento a tale procedura il legislatore ha previsto che *"Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva"*. *Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.*

Orbene, vale preliminarmente osservare come, in entrambi i suddetti casi, la procedura selettiva può condurre ad un contratto ad oggetto complesso in ragione di un affidamento diretto di servizi complementari.

In linea astratta, come efficacemente evidenziato ( cfr. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, det. 17/2/2000, n.3), il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall'appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria.

I primi identificano, infatti, un'offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, ovvero un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare..... Si può dire, quindi, che la procedura relativa al concorso di idee o di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell'ingegno e cioè di un progetto.

Laddove, invece, nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. Tale diversità di natura spiega perché non sia richiesta l'indicazione di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale.

Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative.

Se però il bando prevede che al vincitore sia affidato l'incarico dei successivi livelli di progettazione, tali requisiti speciali dovranno essere richiesti (art 59 commi 5 e 6 del d.p.r. 554/1999). In tale ipotesi, infatti, il concorso di progettazione è inserito in un procedimento di appalto che comprende anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura e, dunque, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche dell'appalto, devono possedere altresì i necessari indicati ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Orbene, anche in ragione di quanto appena evidenziato, ritiene il Collegio che la domanda attorea non possa essere accolta nella parte in cui si spinge ad affermare *“un vero e proprio diritto della società ricorrente all'esecuzione degli ulteriori livelli progettuali”*.

E' pur vero che il legislatore, in relazione a tale fase, ha utilizzato espressioni diverse, distinguendo tra procedura monostrutturata (*Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, **possono** essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione*) e la procedura a struttura bifasica (*Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, **è affidato** l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva*), ciò nondimeno deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto, non coerente con il sistema un'opzione ermeneutica volta ad accreditare siffatta evenienza come assoluta, vincolante e scandita da meccanismi del tutto automatici riconducibili alla categoria giuridica del mero adempimento di un pregresso obbligo.

A tal riguardo, mette conto evidenziare come lo stesso valore semantico dell'espressione letterale su cui si regge il costrutto giuridico attoreo (*Al vincitore finale...è affidato*) vada ridimensionato già alla stregua del successivo periodo (*Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando*) ove lo sviluppo del rapporto di committenza viene ricondotta entro un più elastica ( e ragionevole) dimensione di "possibilità".

Peraltro, non può essere obliato che la formulazione letterale dell'art. 109 del cd. codice dei contratti ( d. lgs. 163/2006), anche in riferimento alla specifica procedura cd. pluristrutturata, ascrive ad un contesto di mera "possibilità" l'affidamento al concorrente già vincitore di un concorso di progettazione degli ulteriori e complementari servizi (progettazione definitiva ed esecutiva).

Ed a tale disposizione, ancorché non direttamente applicabile *ratione temporis*, non può non riconoscersi un valore ricognitivo dei principi fondanti il quadro normativo pre-vigente, peraltro espressamente richiamato nella rubrica della norma.

D'altronde, e sotto diverso profilo, è fin troppo evidente che l'esatto contenuto precettivo della disposizione in argomento debba essere recuperato nell'ambito di una visione sistematica della disciplina di settore, che porta ad escludere, contrariamente a quanto dedotto, la soluzione accreditata dalla ricorrente della totale consunzione dei poteri discrezionali della stazione appaltante.

Se da un lato l'affidamento maturato in capo al concorrente vincitore assume nella fattispecie della procedura bifasica di cui al comma VI dell'art. 59 del d.p.r. 554/1999 una maggiore pregnanza ( tanto in ragione del particolare impegno richiesto ai partecipanti), con conseguente intensificazione dei vincoli a carico dell'Amministrazione, deve comunque escludersi, dall'altro, che la pretesa del suddetto concorrente possa assurgere alla dignità giuridica di diritto ad ottenere i rivendicati incarichi di progettazione.

Non può, invero, ritenersi che la stazione appaltante sia oramai già tenuta, per effetto di un'intesa di tipo

preliminare, ad implementare l'oggetto del contratto, al punto da non poter far più valere contrastanti esigenze connesse alla cura dell'interesse pubblico.

A tal riguardo, giova richiamare, come principio connaturale ad ogni procedura concorsuale, la riserva di scelta discrezionale riconosciuta in capo ad ogni Pubblica Amministrazione di non aggiudicare laddove sopravvengano fatti in base ai quali l'interesse pubblico all'esecuzione della prestazione con le modalità prestabilite sia medio tempore venuto meno ( cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. III n°2367 del 18.6.2007).

Inoltre, al fine di escludere scontati automatismi, è utile rammentare che lo stesso comma VI dell'art. 59 del d.p.r. 554/1999 espressamente subordina ogni ulteriore affidamento al possesso ( e, dunque, ad una preliminare attività di verifica) dei necessari requisiti posti dal bando e che involgono gli indici di affidabilità economico/finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 66 del d.p.r. 554/1999.

Nella suddetta prospettiva, appare poi dirimente l'incompletezza del regolamento di interessi compendiato nella disciplina di gara, espressamente volta a regolamentare il concorso di progettazione, e perciò, di per se stessa, inidonea a costituire un compiuto regolamento di disciplina anche delle ulteriori prestazioni del ( contratto di appalto avente ad oggetto il ) servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.

Ciò evidentemente rende inevitabile l'avvio di trattative preliminari tra le parti, alla cui definizione potrà seguire un'intesa ( che però resta del tutto eventuale) e che dovrà disciplinare, attraverso apposita convenzione, anche gli ulteriori punti del programma negoziale ( es: tempi ) non definiti nella disciplina di gara.

D'altronde, il descritto ordo procedendi appare conforme allo schema legale di riferimento: a tal riguardo, vale, infatti, richiamare il disposto di cui all'art. 7 del d. lgs. 157/1995, recante giustappunto la disciplina degli appalti di servizi in attuazione della direttiva 92/50/CEE.

La disposizione in commento espressamente prevede il ricorso alla trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, quando l'appalto fa

seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso.

In definitiva, la rivendicata estensione del contratto resta affidata al positivo sviluppo delle trattative negoziali che l'Amministrazione – salvo assorbenti e documentate ragioni di interesse pubblico - sarà tenuta ad avviare e che dovranno essere condotte nel rispetto degli ordinari canoni di buona amministrazione e secondo buona fede.

Ogni altra opzione ermeneutica, in quanto segnata da rigidi ed inderogabili automatismi, si porrebbe in contrasto con la richiamata disciplina di settore e con la norma di chiusura del sistema che consente alle stazioni appaltanti di decidere *...di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto* ( art. 81 comma 3° del d. lgs. 163/2006).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e, per l'effetto, s'impone l'annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il Comune di Napoli va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500 ( millecinquecento), oltre che al rimborso del contributo unificato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese come da motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.6.2007

Il Primo Ref. Estensore Il Presidente